

espugnata, Patti ha avuto cinquanta case bruciate e tutta la costiera fino a Cefalù è soggetta a continue scorrerie legate, soprattutto, alla necessità che hanno le navi nemiche di rifornirsi di acqua. Il Viceré spera che Lipari possa resistere, elenca le contromisure prese per far fronte a questa emergenza ed auspica che, così come si ricava dalle notizie fornite dai servizi di informazioni, il Barbarossa allenti la sua pressione per spostarsi in Puglia, oppure che la flotta vada a Tunisi, evitando all'isola ulteriori danni.

Per far fronte a questa emergenza bisogna trovare, sul mercato finanziario, denaro a qualsiasi prezzo. Lo strumento usato per le esigenze immediate di cassa è il cosiddetto "cambio",²⁶² un prestito a breve supportato, quasi sempre, da garanzie su merci o su rendite del patrimonio del Regno, mentre i capitali vengono forniti prevalentemente dai mercanti genovesi.²⁶³ D'altra parte il ricorso al mercato finanzia-

vada a Tunisi benchè l'armata dice voler andar in Pugla Dio faczi che se ne vadino altramenti ne ruina. In quisto Regno, Deo gratia, ha facto pocu danno benchè entrano en Patti per non ce haver trovato gente et non ni haver andato don Antonino Branchiforte como yo li ordinai excusasi chi lo correrò tardò sei di ad arrivare, bruxato circa chinquanta casi et forsi manco; adesso chi è andato don Pietro de Luna et chi sono genti assai per disturbarli chi non faczano più danno anchi chi non levano acqui et cussi tutta quilla marina fina a Chifalò se ha provisto di quista altra banda et per la costa di mezoiorno ancora se ha previsto et per tutto se ha fatto tutto quello se ha possuto. Spero in Deo chi in quisto Regno farran poco mali».

²⁶² R. GIUFFRIDA, *Investimenti di capitale straniero cit.*, p. 15. "Con la denominazione *cambium* veniva indicato sostanzialmente un contratto pubblico di vero e proprio prestito ad interesse (10, 12, 15 per cento) rogato dal funzionario agli acta del Regno di Sicilia (il Luogotenente nell'Ufficio del Protonotaro del Regno). L'esistenza nei registri di tale ufficio di un copioso numero di atti del genere significa che in Sicilia già nella seconda metà del cinquecento, veniva praticato apertamente il prestito ad interesse anche se veniva denominato *cambium*, termine cui si era fatto ricorso nei secoli precedenti per sfuggire ai divieti canonici curando di mimetizzare i mutui con la forma lecita della compravendita di lettere di cambio da o per fiera".

²⁶³ *Ivi*, pp. 14-15. "La ricerca di denaro che le fonti rivelano affannosa, trovò eco interessata in particolare nei mercanti-banchieri genovesi che operavano nell'isola e che consentirono al Governo spagnolo di reperire, con l'urgenza del caso, i fondi di cui abbisognava ricorrendo in primo luogo al sistema dei mutui ad interesse ed a breve termine, garantiti, in caso di man-

rio è l'unica alternativa cui può ricorrere il Viceré per far fronte alle pressanti e non dilazionabili richieste che gli vengono da parte del Sovrano. Un esempio lo si può ricavare dalla lettera del Viceré marchese di Terranova del luglio del 1544,²⁶⁴ con cui si sollecita il Maestro razionale Sollima a trovare sulla piazza di Palermo un prestito di scudi 8750, in quanto il magnifico Nicola, mandato appositamente dal Sovrano per il cambio di scudi cinquantamila da pagare nelle Fiandre, non può più attendere. Il Sollima viene esortato a "stringiri quanto serrà più possibili di compliri ditto cambio et dispatchari la fragata per Napoli cum li litteri di cambio", non importa se per ottenere il prestito sarà costretto a corrispondere un interesse anche superiore al 12%. L'impressione che si ricava scorrendo gli atti relativi a questi prestiti conservati sia negli atti del Luogotenente del Protonotaro sia negli altri registri degli uffici dell'amministrazione del patrimonio regio, è che la situazione del debito pubblico, sotto la spinta dell'emergenza, sfugga al controllo dei responsabili del governo, che alla fine non riescono più a far fronte al pagamento non solo del capitale ma neppure degli interessi maturati. Una realtà che emerge dall'esame dei conti del Tesoriere il quale, utilizzando le registrazioni contabili contenute nel libro mastro, ha gli strumenti per avere una visione complessiva del problema e, in conseguenza, la possibilità di "governare" il fenomeno del debito pubblico. Un "governo"

cato pagamento alle scadenze fissate, sia dal gettito di numerose gabelle sia dal rilascio ai creditori di tante tratte (cioè le licenze di esportazione dei cereali) per un valore complessivo di diritti doganali corrisponde alle somme anticipate e ai relativi interessi. ...Tra il 1556 e il 1559, cioè negli anni che videro schierata la Spagna contro la Francia nella guerra conclusasi con la pace di Cateau-Cambrésis, il Governo viceregio di Sicilia, soprattutto per finanziare la lotta nel Mediterraneo "contra classem inhumani Turcarum tiranni" e, in particolare, per riconquistare "fortilicium Tripolis devitte per hostem acerrimum .. catholice maiestatis" dove si trovava "sevus Dragut rays eaque capta liberare a captivitate omnes illos miseros Christi fideles captivos in posse ditti Drahut infidelis... ", riuscì ad ottenere consistenti prestiti da parte di un nutrito gruppo di mercanti-banchieri genovesi."

²⁶⁴ ASP, TCO, vol. 198, c. 1299 r., Messina, 24 luglio 1544, ind. 2.

che è in realtà un "non governo", dato che è basato, più che su una politica articolata e consapevole, sulla capacità di adattamento ai mutamenti del mercato finanziario ed alle iniziative degli speculatori, cercando, nel contempo, di ridurre al massimo l'esborso di denaro per il pagamento degli interessi.

Dall'esame della Tabella 23, nella quale si sono sintetizzati i dati relativi alla gestione del debito pubblico contenuti nei conti del Tesoriere analizzati precedentemente, si ricava che la Regia Corte utilizza tre diversi tipi di contratti che hanno delle caratteristiche strutturali diverse: i cambi, i mutui e le soggiogazioni.

TABELLA 23

**Conti del Tesoriere - Sintesi dello stato del debito pubblico
(valori in onze)**

Anni	Entrate			Uscite		
	Cambi	Mutui	Soggiogazioni	Cambi	Mutui	Soggiogazioni
1512		10759			6754	
1559	9852	30759		12287		
1565	7403	13775		17624	240	34336
1579				57802		12947
1586			22290	826		53346

Questi tre diversi tipi di contratti raggiungono tutti lo stesso obiettivo cioè quello di rendere disponibile per la Corte una certa somma di denaro. Ma, in concreto, utilizzando la diversa natura giuridica che sta alla base del rispettivo funzionamento, si raggiunge l'obiettivo di ridurre l'ammontare degli interessi da corrispondere. I cambi sono dei prestiti a breve con un interesse molto elevato che oscilla tra il 12 ed il 15 per cento; i mutui, teoricamente, dovrebbero essere corrisposti senza alcun interesse ma in realtà la Regia

Corte, per potervi accedere, deve determinare per questi un interesse equo che si attesta intorno al 10%; la soggiogazione, invece, dà la possibilità alla Corte di entrare in possesso delle somme di cui ha bisogno, concedendo alla controparte il diritto di percepire, sino al momento del riscatto, un censo²⁶⁵ - ovverosia un interesse - annuo, mediamente il 7%, sui redditi della Corona, rinviando a tempo indeterminato la restituzione del capitale. Inoltre è da sottolineare che la Regia Corte, è una pessima pagatrice. Trovandosi la Regia Corte con notevoli sofferenze di liquidità, cerca, in qualsiasi

²⁶⁵ ASP, DR, vol. 201 cc. 40r.-41v., Palermo 2 agosto 1573. Il meccanismo del ruolo del "censo", nel contesto economico siciliano, emerge dalla lettura della corrispondenza che la Deputazione del Regno intrattiene con gli ambasciatori siciliani inviati sia alla Corte papale sia a quella del sovrano spagnolo per fare rivedere quella bolla papale con la quale il pontefice ha voluto ridiscutere l'intero sistema dei principi che dovrebbero presiedere alla disciplina del funzionamento del sistema del credito rivisto alla luce della dottrina di San Tommaso. I Deputati del Regno in contrasto con le teorie elaborate dai teologi romani, infatti danno specifiche istruzioni all'Arcivescovo di Palermo in missione a Roma affinché specifici "che il censo si possa imporre su tutti i beni et non sopra una cosa sola atteso che questo è il punto principale che vi si dichiari espressamente che se bene si perdesse o rovinasse una delle cose obbligate al censo non però il censo debba mancar in parte alcuna ma che si possa riscuotere interamente sopra l'altri beni obbligati et qualsivoglia di loro in solidum che altrimenti resterebbero in piedi le difficoltà nelle quali hor siamo è stato ancor bene quel che Vostra signoria illustrissima ha appuntato che non conviene quella clausola che nella venditione della cosa censuata sia preferito il padrone del censo. Quanto alli beni mobili non s'è mai fatto fondamento in questo Regno che vi s'imponga censo ma solamente l'obbligazione de beni mobili è stato posto nel contratto per obligar solamente il venditore del censo e tutti i suoi beni a pagarlo et ben si conosce di non imponersi effettivamente sopra beni mobili". Il termine di nove anni per potere riscattare il censo è legato al fatto che nel Regno esiste una gabella da pagarsi sulla vendita dei beni stabili la "qual gabella non si può riscuotere per la vendita de censi finchè non sian passati nove anni fra li quali ricattandosi il censo non se ne paga gabella", è questo è il motivo per il quale i notai inseriscono questa clausola nei contratti e non per il fatto che il censo non si possa riscattare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda l'affermazione in base alla quale il censo viene concesso in Sicilia previo la corresponsione di un interesse del 12%, si afferma che ciò è dovuto ad un "errore di penna" dato che in Sicilia, per questo tipo di contratto, si è sempre praticato un interesse pari al 10%.

modo, di spostare in avanti i tempi prefissati per la restituzione di quanto dovuto, al di là delle date stabilite nei contratti, rinegoziando i contratti e magari ricorrendo anche ad atti d'imperio per ridurre i tassi di interesse.

I dati contenuti nella Tabella 23, sia pure nella loro frammentarietà, ci danno la possibilità di effettuare alcune riflessioni, e, soprattutto, di cogliere le linee di tendenza del modo come la Regia Corte fronteggia la gestione del debito pubblico. Per la prima metà del secolo XVI si percepisce il concreto tentativo di differenziare la raccolta cercando di privilegiare il ricorso ai mutui rispetto ai cambi, per avvantaggiarsi della differenza degli interessi da corrispondere e dalla possibilità di ritardare il più possibile la restituzione del capitale. Così nel 1559 la Corte, per potere pareggiare i suoi conti, rastrella sul mercato finanziario complessivamente onze 40611 attingendo per il 24% a cambi per i quali paga un interesse medio del 14%, mentre per le restanti onze 30759 - il 76% dell'intero importo - contrae dei mutui al 10%. Riducendo di 4 - 5 punti il tasso da corrispondere sul capitale, la Regia Corte riesce a realizzare un risparmio di almeno 1500 onze. La crisi che segna l'economia siciliana, soprattutto negli anni '60, rende sempre più difficile per la Corte di procurarsi sul mercato finanziario, a costi accettabili, la liquidità di cui ha bisogno. Ecco perché si sperimenta un ricorso sempre più consistente ad un meccanismo creditizio molto diffuso in Sicilia, quello delle soggiogazioni, le quali, nella seconda metà del sec. XVI, sembrano assumere un ruolo rilevante per il finanziamento del debito pubblico. Ne consegue che le somme destinate nei conti del Tesoriere al pagamento delle soggiogazioni diventano vieppiù consistenti: ad esempio nel 1586 la Tesoreria contabilizza per pagare i soggiogatori 53346 onze.

Dall'esame delle partite contenute nel libro mastro del Tesoriere del 1559²⁶⁶ ed intestate rispettivamente ai prestiti

²⁶⁶ ASP, TRP, vol. 1025, 1559 ind. 3.

e ai cambi, si evidenzia quello che si intravede leggendo gli atti notarili, ovverosia che le aree sociali alle quali la Regia Corte attinge per le sue esigenze finanziarie sono diverse a secondo che si tratti di cambi o di mutui. Infatti i primi sono appannaggio dei mercanti - finanziari, mentre i secondi si rivolgono ad un mercato molto più ampio che comprende non solo mercanti ma anche vedove, università, consolati delle nazioni mercantili che agiscono in Sicilia, e rappresentanti della nobiltà. Le annotazioni apposte nelle singole partite relative alla concessione dei mutui alla Regia Corte rilevano un dato molto interessante, cioè che esiste una intermediazione esercitata dai banchi fra coloro che vogliono stipulare i prestiti e la Corte: ad esempio i prestiti dei "facoltosi" di Caltanissetta sono gestiti dal banchiere Giovanni Accascina.

Mercanti-finanzieri, banchi privati e pubblici, depositari, percettori sono le basi sulle quali si costruisce il sistema del mercato finanziario siciliano, una realtà che, come si è visto è il frutto di una lenta ma costante evoluzione che va di pari passo con la formazione del nuovo Stato moderno che, per funzionare, ha bisogno di governare l'economia o, per meglio dire, di utilizzare e canalizzare i flussi economici che possono attivare queste strutture, grazie ai quali si può fare funzionare una macchina burocratica che diventa sempre più complessa e, soprattutto, mettere in moto eserciti formati, ormai, da professionisti che hanno bisogno di mezzi sempre più sofisticati e costosi.

Si è già accennato al fatto che la Regia Corte, nel gestire il debito pubblico, opera delle scelte utilizzando al meglio i diversi strumenti di credito disponibili sul mercato e scegliendo, allorquando ne ha la possibilità, quello più conveniente, ovverosia quello che gli permette di pagare il minor prezzo per il capitale utilizzato, cioè gli interessi più bassi. Ma per fare questo la Regia Curia si deve scontrare con tutti i pregiudizi sulla liceità del guadagno, legati all'insegnamento di San Tommaso D'Acquino, che condannano, bollandolo come usura, qualsiasi utile che si possa ricavare dall'im-

piego di capitale, e che obbligano la Corte a “contorcimenti” formali non indifferenti per adeguarsi agli usi mercantili sulla corresponsione degli interessi. D'altra parte, in caso contrario, non avrebbe potuto disporre dei capitali necessari per far fronte alle sue necessità. E perciò la Regia Corte è costretta ad intervenire per far sì che i mutui, i quali per rispettare i dettati ecclesiastici avrebbero dovuto essere gratuiti, venissero remunerati con la corresponsione di un interesse del 10%, adducendo l'impossibilità di potere procedere nei tempi previsti dai contratti al rimborso del capitale: in tal modo vi è la giustificazione morale per corrispondere un ristoro per il danno provocato dall'inadempienza, sia pure forzata, della Regia Curia.²⁶⁷

3.5 Il mercato del credito tra teorie e pratica

Morale e finanza, un conflitto latente pronto sempre ad esplodere nel momento in cui le necessità della Regia Corte si fanno più impellenti; allorquando è necessario reperire a qualsiasi costo il denaro per finanziare un'impresa militare o per qualsiasi altra esigenza politica, poco importa se la dottrina della Chiesa condanni la corresponsione di un interesse qualificandolo come usurario. Un esempio calzante di queste contraddizioni lo si ha allorquando la Regia Corte è costretta, per le sue esigenze di liquidità di cassa, a utilizzare il cosiddetto “cambio”, il contratto preferito dai finanziari che controllano il mercato siciliano. Un contratto che nulla ha a che fare con la tradizionale “lettera di cambio”, strumento grazie al quale si può scambiare una moneta presente con una assente e per il quale la Chiesa ammette un normale profitto proporzionato al lavoro necessario e ai rischi da correre,²⁶⁸ ma che si concretizza in un vero e proprio presti-

²⁶⁷ ASP, TRP, vol. 582, cc. 423 r. - 427r., 20 novembre 1564.

²⁶⁸ M.T BOYER-XAMBEAU, G. DELEPLACE, L.GILLARD, *Banchieri e principi. Moneta e credito nell'Europa del cinquecento*, Torino 1991, pp. 39-41.

to supportato sia dalla corresponsione di un interesse sia da una garanzia reale. Un vero e proprio prestito che necessariamente incorre nella condanna dei teologi. Quindi si ha un contrasto tra la situazione di fatto del mercato del credito, qual nasce dagli usi e dall'elaborazione giurisprudenziale propria del mondo degli affari e dei mercanti-banchieri che governano e condizionano la gestione del mercato finanziario, e le teorie dei teologi che combattono strenuamente la possibilità della remunerazione del capitale mediante la corresponsione dell'interesse.

D'altra parte è da dire che le tesi della Chiesa, le quali condannano la corresponsione degli interessi, sono ben accette al sovrano spagnolo e ai suoi consiglieri, in quanto le stesse forniscono il necessario supporto teorico e morale per potere giustificare gli interventi di consolidamento e di riduzione del tasso degli interessi, ritenuti gli unici in grado di offrire una soluzione al problema, ormai indifferibile, della crescita incontrollabile del debito pubblico.

La tesi madrilene non sono condivise in Sicilia, dove le sensibilità culturali e le elaborazioni dottrinali dei politici e dei responsabili degli uffici finanziari del Regno, su questo tema, non sono in sintonia con le posizioni del sovrano e, quindi, anche del Pontefice. Un contrasto che emerge con chiarezza dalla ferma reazione della Deputazione del Regno, quindi dei rappresentanti del Parlamento, nei confronti della bolla del Pontefice Pio V che nel 1569 fa un concreto tentativo di riportare l'intera materia del credito nell'ambito dei principi morali e teorici elaborati nel contesto della dottrina tomistica. L'argomento viene affrontato e dibattuto dalla Deputazione del Regno che invia ambasciatori sia alla Corte spagnola sia al Pontefice per ottenere la revoca della bolla papale, consapevoli che la demonizzazione dell'interesse avrebbe alterato il corretto funzionamento del mercato finanziario siciliano provocando delle gravissime ripercussioni sulla vita del Regno siciliano, il quale non avrebbe potuto sopravvivere senza ricorrere in modo più o meno massiccio ai mercati finanziari. Il quadro che emerge dal

complesso dei documenti dedicato proprio a questo problema costituisce una ulteriore riprova che i responsabili della finanza pubblica siciliana hanno ben chiari i principali meccanismi che regolano sia in via teorica sia in pratica il corretto funzionamento del mercato del credito. Infatti affermano che, non potendo corrispondere interessi equi, non sono in grado di mobilitare il credito per disporre delle necessarie risorse finanziarie per garantire l'efficienza dell'armata, alla quale è affidata la difesa non solo dell'isola di Sicilia ma dell'Italia tutta contro la tanto temuta invasione turca. Una ricaduta negativa che, secondo i Deputati del Regno, coinvolgerebbe l'intera economia siciliana. Nelle relazioni si usano tinte fosche nel descrivere una Sicilia con una economia devastata dal provvedimento pontificio. La crisi economica provoca pesanti ripercussioni sociali acuendo il fenomeno del banditismo, con un proliferare di banditi e di disperati che vagano per le campagne rendendole insicure.

I Deputati del Regno, inoltre, usano termini tecnici molto puntuali e mostrano di avere le idee molto chiare allorché affrontano i problemi del corretto funzionamento dei meccanismi che presiedono al corretto funzionamento del credito, e, soprattutto, quando interloquiscono sulla natura giuridica dei cambi e sulla liceità dell'interesse. In particolare questa posizione emerge allorché si contesta la pretesa del Pontefice di limitare la corresponsione degli interessi solo nei confronti dei cambi definiti come "veri et reali"²⁶⁹ escludendo quelli cosiddetti "fittizzi" in

²⁶⁹ ASP, DR, vol. 201 cc. 20r.-24v., Palermo, 28 dicembre 1572. Istruzioni all'Arcivescovo di Palermo inviato a Roma per far modificare la bolla del Papa Pio V sui censì. "Non di meno per un moto proprio di Papa Pio V dato in Roma *** per lo quale vuole che li cambi siano veri et reali hanno alcuni fatto dubbio che sia levata et prohibita detta sorta di mercanzia per che non si può dire che in li cose sopradette siano veri cambi et reali et non seguiranno altro che voler permutare cioè quello che dona gli suoi denari per esempio in Palermo per haverli in Messina, in Bisanzione o in altra parte avesse bisogno di permutarli per haverli in quel loco dove vuole le littere de pagamento et similimenti quello che li piglia a Palermo li pigliasse per cambiarli et permutarli con altri tanti che avesse in Messina, in Bisanzione o

quanto questi ultimi nascondono un vero e proprio prestito ad interesse. I Deputati hanno ben chiara la differenza che esiste tra questi due tipi di cambi. Nelle istruzioni date all'inviato presso la corte papale ribadiscono che i cambi "veri et reali" non servono ad altro "che voler permutare, cioè quello che dona gli suoi denari per esempio in Palermo per haverli in Messina, in Bisanzione o in altra parte avesse bisogno di permutarli per haverli in quel loco dove vuole le littere de pagamento"; mentre i cambi "fittizzi" hanno come fine non certo quello di trasferire una somma di denaro da una città all'altra, da un mercato finanziario a un altro, bensì di dare in prestito una determinata somma di denaro dietro il corrispettivo del pagamento di un interesse. A questo proposito i Deputati affermano: "perché quello che li dona non sempre have detta intentione ne detto bisogno di voler i suoi denari in detto luogo, ma fa detta mercanzia per haverne et sperarne quel lucro; et similmente quello che piglia detti denari non li piglia per cambiarli con quelle che avesse in quel luogo dove fa le littere de pagamenti perché non ce li ha, ma piglia detti denari per provvedersi a quelle occurenze che all'ora li occorreno et per manco suo interesse giudica essergli meglio e più suo utile mettersi in pagare quello interesse che non provvedere a quelle occurrentie così pubbliche come privati che all'ora glioccorreno".

I funzionari preposti al funzionamento degli uffici finanziari del Regno e, soprattutto, alla gestione del debito pubblico conoscono bene ed utilizzano tutti gli artifici propri della cultura mercantile. A questo proposito è documentato,

in quel luogo dove gli fa le littere de pagamento e non di meno nè l'uno nè l'altro è vero perchè quello che li dona non sempre have detta intentione ne detto bisogno di voler i suoi denari in detto luogo ma fa detta mercanzia per haverne et sperarne quel lucro et similmente quello che piglia detti denari non li piglia per cambiarli con quelle che avesse in quel luogo dove fa le littere de pagamenti perchè non ce li ha ma piglia detti denari per provvedersi a quelle occurenze che all'ora li occorreno et per manco suo interesse giudica essergli meglio e più suo utile mettersi in pagare quello interesse che non provvedere a quelle occurrentie così pubbliche come privati che all'ora glioccorreno".

sin dal 1554, non solo l'utilizzo del contratto di cambio per raggiungere l'obiettivo di ottenere un vero e proprio prestito, ma anche l'uso di ricorrere ad un "finto" protesto per rendere formalmente possibile l'uso improprio di questo strumento giuridico. Antonio de Milano, coadiutore dell'amministrazione dei Maestri razionali - allorquando viene interrogato nell'ambito del processo intentato al barone di Villafranca Antonino Agliata, Tesoriere del Regno, accusato di avere provocato un danno all'erario regio pagando indebitamente gli interessi sul cambio di scudi 2727 e 2/3 stipulato a favore della Regia Curia da Nicolò de Barresio - afferma²⁷⁰ che "quando la Regia Corte piglia alcuno cambio di alcuna persona extra regnum si fanno litteri di lo spettabile Tesoriere in dicto loco per undi è piglato ditto cambio et per non haviri dinari la ditto regia corti in ditto loco non si acceptano ditti litteri per quilli persuni ad cui su diretti per lo Thesoreri; ymmo retorna lo ditto cambio cum protesto secundu chi currino li cambi in ditto loco et mancando, como è ditto di supra, et vinendo detto returno, la Regia Corte è obligata pagari a ditto mercadanti chi duna ditto cambio a ragioni di 14 per chento et lo interesse di la bona monita".

Ancora più puntuali sono le testimonianze fornite, sempre nell'ambito del predetto processo intentato al Tesoriere Agliata, da un tecnico qualificato qual è il Console genovese a Palermo e da diversi mercanti genovesi²⁷¹ che operano sulla piazza palermitana. Essi certificano l'utilizzo sul mercato finanziario siciliano del "patto di ricorso" nei cambi-

²⁷⁰ ASP. TCO, vol 245 -II. fasc. 2, 13 novembre 1554, ind. 13

²⁷¹ ASP, TCO, vol 245 -II. fasc. 2, Testi ricevuti a favore di Antonio Alliata Barone di Villafranca e tesoriere del Regno, in data 1557: Antonio Vivaldi mercante genovese; Andrea Massosius mercante genovese; Iacobo Mussius mercante genovese; Pietro Cipolla mediano pubblico; Stefano Capitanus mercante genovese; Damiano Ferreri mercante genovese; Battista de Fornaris mercante genovese; Antonio Xirrotta cittadino di Palermo; Pellegrino Giustiniano console genovese e mercante; Geronimo Centurione mercante genovese.

prestiti effettuati a favore della Regia Corte, affermando che con l'utilizzo dell'artificio del finto protesto, la corresponsione degli interessi non è dovuta all'effettuazione delle operazioni di cambio bensì a quelle connesse alla concessione del prestito. Infatti affermano che "quando la Regia Corti piglia denari ad cambio per qualsivoglia parti di lu mundo de alcuna persuna cum pacto in lo contratto per quillo chi divia dari denari ad cambio possa recambiare per fino chi sarria facta la integra solucioni de ditto cambio con tutti li interessi chi fussiru oy vero quilla summa de denari data ad cambio restari cum beneficio de curriri ad quattordichi per chento lo anno di interesse usurio ad electioni di lo credituri. Et essendo venuto lo protesto di lo primo cambio et la Regia Corte non pagando dicto cambio ne interesse et lo credituri lassa dicti denari per lo interesse usura de 14 per chento. Ipso teste havi visto chi dicti interessi usurii de 14 per cento non si intendino interessi de cambi non chi è risico alcuno ma quillo si chiama et è interesse usurio de 14 per cento". ... "Chi diversa cosa fu et è lo curriri di lo interesse di lo cambio con lo protesto chi va et veni da lu curriri di lo interesse usurio de quattordichi per chento supra li denari dati ad cambio ad causa chi in lo cambio si pò perderi et guadagnari et in ipso non chi è cosa certa et in lo interesse usurio de 14 per chento supra li denari dati ad cambio è cosa certa et non si chiamano ditti interessi usurio de 14 per chento, interesse de cambio".

Il meccanismo è molto semplice e si basa sul rispetto formale degli usi e delle consuetudini che regolano il funzionamento del mercato dei cambi. Allorquando si presenta a Genova una lettera di cambio proveniente da Palermo, il trattario ha due possibili scelte o paga oppure si reca presso un notaio per formalizzare il suo rifiuto di onorare la lettera protestandola. In quest'ultimo caso la lettera ritorna al traente il quale la rimborserà al prenditore. "Se lo scopo fosse stato di effettuare un pagamento, esso sarebbe stato mancato, e si sarebbe solo perso del tempo. Se invece quello che si voleva ottenere era un credito, questo tempo sarebbe

stato in realtà guadagnato: il tempo dei due viaggi".²⁷² È una messa a punto importante della problematica connessa all'utilizzo del cambio quale strumento di credito che trascende il caso in esame e che, molto probabilmente, ci dovrebbe spingere ad effettuare una rilettura in chiave diversa delle migliaia di protesti conservati agli atti dei notai palermitani del sec. XVI.

Al di là dell'aspetto meramente tecnico questo meccanismo di cambi e ricambi, perfetto da un punto di vista teorico, si basa su un equilibrio delicatissimo strettamente connesso all'andamento della situazione generale dell'economia con il quale entra in risonanza, con la conseguenza che, nell'eventualità in cui la recessione colpisce il sistema economico, il sistema creditizio entra in crisi. La recessione economica ha, inoltre, come conseguenza di ripercuotersi negativamente sulla Regia Corte obbligandola ad affrontare una difficile crisi di liquidità con delle ripercussioni deleterie nei confronti del debito pubblico. Infatti, non avendo la Tesoreria la disponibilità di cassa per onorare alla scadenza i prestiti contratti, gli interessi si accumulano rendendo impossibile sia il pagamento delle rate sia la restituzione del capitale. È quello che si verifica nella seconda metà del sec. XVI conseguenza della grave recessione che dal 1556 caratterizza l'economia siciliana. Una crisi lunga che travaglia la Sicilia per circa dieci anni e che interagisce con una consistente inflazione, la quale provoca, fra l'altro, una contrazione delle liquidità presenti nelle casse della Regia Corte. In conseguenza, il pagamento di mutui, cambi e soggiogazioni stipulati dalla Tesoreria, vengono ad essere bloccati dalla Regia Curia gettando nel panico non soltanto i rappresentanti della grande finanza ed i mercanti, ma, soprattutto, tutta quella fascia di piccoli risparmiatori che hanno creduto nell'affare del debito pubblico e che hanno investito i loro risparmi nella convinzione di potersi assicurare una rendita certa e sicura.

²⁷² J. FAVIER, *L'oro e le spezie. L'uomo d'affari dal Medioevo al Rinascimento*, Milano 1990, p. 249.

Per far fronte a questa emergenza, constatando la difficoltà di rientrare nei propri investimenti e pressati, a loro volta, dalle richieste dei loro creditori, i mercanti-finanzieri decidono di mettere a punto un concordato con la Regia Curia al fine di limitare i danni patiti e di recuperare, sia pure in parte, i propri capitali. Un concordato i cui termini ci danno il segno della gravità della crisi che travaglia l'economia siciliana. Infatti, pur di ottenere parte di quanto loro dovuto, i mercanti propongono alla Regia Curia un abbattimento pari anche al cinquanta per cento del capitale investito. È quanto si ricava dalla testimonianza di diversi mercanti che operano sul mercato palermitano, fra i quali Vincenzo Minarbeti, fiorentino. Quest'ultimo afferma²⁷³ che nel mese di agosto del 1564 "quelle persone che doviano recipere da la Regia Corte di questo Regno per conto di cambii de li quali traivano interesse ad ragione di deci, dudichi et quindici per cento, per uscir di detti crediti di corte et havere il denaro contanti per accomodare loro negocii, si contentavano et contentaro relaxare la mità di detti loro crediti e cioè di ogni unci cento di credito di corte havirni unci cinquanta di denaro contanti".

Ma non sono soltanto i mercanti ad essere danneggiati da questa crisi. Infatti l'insolvenza della Regia Corte colpisce, forse con conseguenze più gravi rispetto a quelle subite dai mercanti, anche tutti gli altri risparmiatori, quali i vertici della burocrazia, ecclesiastici, ordini religiosi, vedove, rappresentanti della nobiltà e delle professioni liberali che hanno investito i loro capitali nel debito pubblico. Questo stato di disagio emerge da decine e decine di suppliche e di proteste, ed il Parlamento si fa interprete di questa esigenza che emerge da parte della società siciliana. I deliberati presi nel contesto della sessione parlamentare del 1570 sono affidati per la loro esecuzione ai Deputati del Regno, i quali inviano don Carlo D'Avalos come ambasciatore alla corte di

²⁷³ ASP, TRP, vol. 582, "Pagamenti vol. 2, prima indicioni 1572 - 1573", cc. 415r-416v, Palermo 19 giugno 1572, ind. 15.

Madrid, "al quale è stato commessa la supplicatione et impetrazione delli infrascritti capitoli".²⁷⁴ Fra i diversi problemi contenuti nei capitoli da sottoporre alla decisione del sovrano, vi è proprio quello del blocco del pagamento degli interessi e del capitale a tutti coloro che hanno contribuito con i loro averi al finanziamento del debito pubblico. Infatti in uno dei capitoli si afferma che: "molte persone regnicole hoggi se ritrovano creditori della Regia Corte et havendone con gran diligenza procurato la soddisfazione finchè non è stato possibile ottenerne ne di tutto ne di parte pagamento o assignatione alcuna, il che è stato a essi creditori di grave danno et interesse et particolarmente ad una parte di loro che non hanno altro havere in questo mondo che detti crediti. Pertanto il Regno supplica la maestà vostra con quella istancia et efficacia che maggior immaginar si può che degni restar servita di comandare che tutti quelli regnicoli che sono creditori della Regia Corte per qualsivoglia causa che il credito fosse che questi tali siano soddisfatti et pagati di tutto quello che denno havere con l'interessi secondo la forma de loro contratti assignationi o privilegi a finche si ponga fine a i danni et incomodi che per non essere stati pagati finhora ne hanno ricevuti".

L'azione politica del Parlamento si pone in aperta contrapposizione con le scelte effettuate dal Viceré Giovanni della Cerda, Duca di Medinaceli, il quale con una prammatica del 1564²⁷⁵ aveva tentato una soluzione per cercare di

²⁷⁴ ASP, DP, vol. 201 cc. 2v. 3v., Palermo 27 gennaio 1571, Istruzioni a don Carlo D'Avalos destinato ambasciatore presso la corte reale "al quale è stato commessa la supplicatione et impetrazione delli infrascritti capitoli".

²⁷⁵ ASP, TRP, vol. 582, Pagamenti vol. 2, prima indictioni 1572 - 1573, cc. 423r.-427r., 20 novembre 1564, ind. 8 "Cum per excellenciam illustrissimi domini Proregis fuerit diebus preteritis provisum tenoris sequentis: Messane xxvij^o augusti vij indictionis 1564. Cum Regia Curia, pro assupplendis assurgentibus necessitatibus et occurrentiis et maxime pro custodia et presidio huius Sicilie regni a multis annis retro huiusque, ceperit multas pecunias ad cambium tam a mercatoribus quam ab aliis diversis personis ad rationem de decem, duodecim, quattuordecim et quindecim pro centenario quolibet anno in eorum beneficium et interesse ipsius regie curie et similiter reperit

risolvere il problema del debito pubblico, in linea con quanto già sperimentato negli altri regni del dominio spagnolo, operando una drastica riduzione degli interessi determinati

ad mutuum pro dictis necessitatibus multas pecunias et fuit de inde provisum in beneficium ipsorum mutuancium quod eis solvatur ad rationem de decem pro centenario. Et propter necessitatem et exhaustionem ipsius Regia Corte in fine anni minime potuerit ipsa Regia Curia complere et satisfacere dictum interesse ob quod fuit necesse iterum cambiare et recambiare accumulando capitale cum interesse decurso taliterque lapsu temporis capitale cum interesse importaverit et importat maximam summam cum gravi jattura et dapno ipsius regie curie et dissipatione regii patrimonii et videns excellentissimi illustrissimi domini proregis quod ipsa Regia Curia nullum modum pro satisfactione ipsorum creditorum habet neque in futurum sperat habere tam propter urgentem necessitatem et exhaustionem in qua in presenciarum reperitur ipsa Regia Curia tam etiam propter sumptus necessarios occurrentes sepe sepius in dies pro custodia et defensione ipsius regni et interesse currit ultra modum contra ipsam regiam curiam et quod expedit non solum ipsi regie curie sed etiam creditoribus invenire modum certum et tutum pro eorum satisfactione, habens noticiam quod, in aliis regnis sue magestatis pro ut in Hispania, fuerit determinatum quod assignaret satisfacio ipsis creditoribus de similibus debitis et cambiis in parte certa et tuta cum interesse moderato de quinque pro centenario, consulto prius a personis ecclesiasticis et theologis in presentis actus, providet et mandat quod de omnibus mutuis et cambiis de quibus creditores consequuntur cambia de decem, duodecim, quattuordecim et quindecim pro centenario quolibet anno contra regiam curiam accumulatis, cum tota summa interesse legitime debitis usque ad diem decimum septimum presentis mensis augusti in quo die ita fuit mandatum per prefatam excellenciam suam in causis patrimonialibus a quo die xvij presentis mensis augusti in anthea currat et currere debeat interesse tantum modo de quinque pro centenario quolibet anno et creditores habeant et consequantur dictum interesse ad rationem predictam de quinque pro centenario et non ultra cum hoc quod fiat eis assignatio pro ut prefata excellencia sua assignavit et assignavit eorum satisfactionem certam et tutam de interesse et capitali predicto annuali super regio donativo (oppure sugli altri introiti della regia corte). Et ex inde vero fuerit per plures et plures mercatores et personas supplicatum quod ad contenta in preinserto actu non congruentur sed illis solverentur summa eis debite tam pro capitale quam pro interesse decurso et decurrendo iuxta formam eorum contractum sitque in eorum libertate dictas summas debitas vendere et alienare et de eis ad eorum libitum disponere non obstante pragmatica ultimo loco edita Messane die quarto mensis augusti proximi decursi in contrarium dittante et relatis memorialibus usque ad diem ottavum presentis mensis novembris exhibitis, fuit per excellenciam suam provisum dicto die vij presentis mensis novembris non nulli sex causis et respectibus excellencie sue bene visis et

dalla legge di mercato e fissando nel 5% l'interesse da corrispondere a coloro i quali hanno investito i loro capitali nell'affare del debito pubblico. Una prammatica da analizzare punto per punto in quanto ci dà la possibilità di valutare sia lo stato delle conoscenze che le autorità centrali di governo del Regno hanno del fenomeno del debito pubblico, sia la validità delle soluzioni che la dottrina economica dominante propone per far fronte alle difficoltà cui va incontro la finanza pubblica proprio per garantire il pagamento di un interesse che retribuisca equamente il rischio connesso all'investimento del capitale, e di cui il Viceré si fa portatore.

La prammatica prende le mosse dalla constatazione che la Regia Corte è stata costretta da molti anni a ricorrere al

pro negotiis claritate et ditorum creditorum satisfactione et maiori beneficio quod illis et quibuscumque mercatoribus et personis tam de cambiis quam de pecuniis mutuatis de quibus decurrunt interesse iuxta formam preinserti actus interesse predictum decurrat et decurrere debeat ad rationem de sex pro centenario a primo septembris proximo preterito in anthea illis tantum personis que exhibuerunt eorum memorialia et illa fuerunt relata die viij presentis mensis novembris in causis patrimonialibus ceteris vero decurret dictum interesse ad dictam rationem de sex pro centenario a die quo supplicaverint et eorum exhibuerint memorialia in anthea et pro eorum faciliore consecutione et exactione fiat et eis assignatio libere ad dictam rationem de sex pro centenario ut supra totius eorum crediti super scuti quinquaginta mille servitii ordinarii ac etiam super aliis introitibus regie curie designatis et assignandis dictis creditoribus et tandis ditti servitii civitatum et terrarum regni in tantum quam exatio libera remaneat in eorum manibus propriis et in exationis a die dicte assignationis in anthea segregati penitus a regia Thesaureria et ab officialibus regii patrimonii remanentibus tamen in reliquis eorum robore et firmitate preinserto actu et pragmatice pre chalendata edita super generali prohibitione debiturum Curie rerum quod dicti creditores possint et libere valeant vendere, cedere reliquo modo alienare dicta eorum credita et eorum assignationes aliis personis ita tamen quod dicta credita non rendantur mercatoribus vel aliis personis volentibus facere vel transire partitas cum Regia Curia cum hoc in dapnum et preiudicium privatorum et Regie Curie censetur fattum vero ut in futurum appareat de mandato prefate Excellencie sue fatto mihi magistro notario vive vocis oraculo dicto die viij presentis mensis novembris in causis patrimonialibus factus est presens actus, redaptus et registratus hodie in actis officii Magne Regie Curie Rationum huius die, loco et tempore valiturus.

credito per avere le risorse finanziarie necessarie soprattutto per potere difendere e garantire il Regno di Sicilia dagli attacchi esterni;

Queste risorse sono state raccolte ricorrendo sia ai cambi-prestiti remunerati con un interesse del dieci, dodici, quattordici e quindici per cento, sia ai mutui, teoricamente gratuiti, ma sui quali, successivamente, si è determinato di corrispondere un interesse del dieci per cento;

Al termine dell'anno la Regia Corte, a motivo delle gravi difficoltà cui è andata incontro, non è stata in grado di onorare i contratti di cambio e pertanto li ha dovuto rinnovare effettuando dei ricambi e facendo crescere a dismisura gli interessi da corrispondere, con grave danno della Corte e "dissipazione" del regio patrimonio;

Il Viceré, costatata l'impossibilità della Corte a far fronte ai predetti impegni, esprime la convinzione che bisogna temperare da un lato il diritto dei creditori ad avere tutelate le loro spettanze, dall'altro le difficoltà della Corte a reperire le risorse finanziarie per far fronte ai relativi pagamenti, applicando anche in Sicilia le decisioni prese in merito sia in Spagna sia negli altri regni della corona;

La soluzione prospettata consiste nell'operare una riduzione al cinque per cento di tutti i tassi praticati sui prestiti contratti, a qualsiasi titolo, a favore della Regia Corte;

Pertanto, il Viceré, dopo avere sentito il parere espresso da "personis ecclesiasticis et theologis", delibera che dal 17 agosto 1564 tutti i crediti accesi a favore della Regia Corte vengano remunerati con l'interesse annuo del cinque per cento, garantendo, nel contempo, i loro pagamenti con delle cessioni sul donativo oppure su altre rendite del regio patrimonio;

Una soluzione che viene presentata nella documentazione ufficiale coeva come equa, in quanto, grazie alle cessioni da effettuare sulla riscossione dei donativi e sul patrimonio regio, si garantisce ai debitori la restituzione di tutto il capitale e di una parte degli interessi maturati, ma che suscita le violente reazioni degli interessati. Si è già vista la protesta

elevata dal Parlamento siciliano al Sovrano, ma vi è traccia anche delle lamentele indirizzate direttamente al Viceré dalle quali emerge che i danni derivanti dalla decisione della Regia Corte di non pagare o di contrarre la liquidazione degli interessi dovuti, hanno una ricaduta molto più ampia di quello che non si possa dedurre dai contratti stipulati con la Tesoreria. Infatti dalla prammatica analizzata si ricava l'esistenza di un mercato parallelo nel quale tali crediti si possono liberamente "vendere et alienare".

Il Viceré, nonostante le proteste, applica puntualmente la prammatica come si può ricavare dall'esame della cautele del Tesoriere allegate al bilancio presentato ai Maestri razionali. Infatti tra le cautele si sono ritrovati i conti relativi alle riliquidazioni dei prestiti effettuati in favore della Regia Corte da parte sia di mercanti che di privati cittadini. Per capire come le direttive contenute nella prammatica vengano praticamente attuate, analizziamo in dettaglio il conto relativo alla riliquidazione del cambio-prestito effettuato dal mercante genovese Girolamo de Nigrono a favore della Regia Corte²⁷⁶ proprio in quegli anni.

Conto della liquidazione del cambio dato alla Regia Corte per il magnifico Girolamo de Nigrono per mano del magnifico Nicolò Gentile suo procuratore

- a) 1 maggio 1564 il Nigrono dà a cambio alla Regia Corte o. 369.6 al 15% con la garanzia di potere estrarre grano per l'ammontare del suo credito. Di questa facoltà il Nigrono non si avvale;
- b) 16 agosto 1564, così come previsto dalla prammatica, si calcolano gli interessi del 15% maturati sino a quella data (mesi 3 e giorni 16) che importano o. 16.9.3 (un anno al 15% importa un interesse pari ad o. 55.11.8);
- c) 17 agosto 1564 si procede alla capitalizzazione del credito sommando gli interessi maturati al 16 agosto

²⁷⁶ ASP, TRP, vol. 582, "Pagamenti vol. 2, prima indicioni 1572 - 1573", cc. 219r. -220v., 25 settembre 1572 ind. j.

- al capitale, ottenendo l'importo di o. 385.15.3;
- d) 24 settembre 1572 si calcolano gli interessi semplici al 5% del capitale consolidato di cui al punto c) a partire dal 17 agosto 1564 (anni 8, mese uno e giorni 8, ogni anno al 5% comporta o. 19.8.5 di interesse), che importano un valore pari ad o. 156.6.19
- e) 25 settembre 1572 si procede alla liquidazione del credito di Nigrono per un importo complessivo, fra capitale ed interesse, di o. 541.22.2. Nel caso in cui non fosse stata applicata la prammatica la Regia Corte avrebbe dovuto liquidare circa o. 827.

La soluzione, certamente elaborata in sede centrale con il supporto del Consiglio della Corona e, successivamente, applicata a tutti i regni della "federazione" nell'illusione di potere governare l'economia in modo centralistico, risente fortemente delle teorie tomistiche sull'usura e sulla liceità della corresponsione degli interessi sul capitale, e sottovaluta la realtà costituita dalle regole non scritte, ma molto più vincolanti dei precetti morali, che presiedono al funzionamento dei mercati finanziari. Un vero e proprio consolidamento al quale periodicamente ricorre il governo spagnolo per cercare di risolvere, sia pure in parte, il problema del debito pubblico, ipotizzando di potere operare la restituzione del solo capitale a coloro i quali hanno effettuato i prestiti a favore della Regia Corte, garantendoli con anticipazioni sui donativi o su altre rendite del patrimonio reale. L'interesse del 5% non può essere considerato un vero e proprio prezzo per il capitale mutuato, ma soltanto il tentativo di trovare un meccanismo attraverso il quale si possa aggiornare il capitale al tasso di inflazione, azzerando, nel contempo, la corresponsione degli interessi. Infatti dalla scheda relativa alla liquidazione del prestito effettuato dal Nigrono si evince che per calcolare l'interesse del cinque per cento da applicare sul capitale prestato si ricorre alla formula dell'interesse semplice escludendo quella dell'interesse composto, limitando la capitalizzazione soltanto alla prima fase dell'operazione. Si spiega, in tal modo il termine "equo" usato

nella prammatica ed il riferimento alla consultazione preventiva con i teologi e gli ecclesiastici, in quanto in tal modo si ottempera ai dettati della dottrina della Chiesa che condanna la corresponsione di interessi sui prestiti sia pure contemperando il rigore morale del divieto con l'opportunità di aggiornare il valore reale del capitale eroso dalla consistente inflazione che caratterizza la seconda metà del sec. XVI.

Capitolo quarto

IL SISTEMA MONETARIO SICILIANO E LA ZECCA DI MESSINA

4.1 La riforma della monetazione siciliana del 1513

Per completare l'analisi del modello strutturale che presiede al funzionamento della finanza pubblica del Regno di Sicilia, è necessario cercare di analizzare i problemi connessi alla circolazione monetaria siciliana e le ripercussioni che hanno sul corretto funzionamento del sistema valutario siciliano. Un sistema considerato non come una monade intangibile bensì come parte integrante di un mercato monetario internazionale di cui subisce i condizionamenti e le determinazioni. Già il Della Rovere nelle sue *Osservazioni* afferma che "fugge dal Regno la moneta malvalutata, quella cioè che ha un valore intrinseco superiore al valore nominale in rapporto ad un'altra moneta, nazionale od estera; pertanto tutte le difficoltà monetarie del Regno di Sicilia dal XVI al XVIII secolo sono da imputarsi a squilibrio o sproporzione nella valutazione reciproca delle monete all'interno del Regno, combinata col mancato rispetto della *proporzione media* dei valori dei tre metalli esistenti in Italia e in Europa".²⁷⁷ La parità del rapporto monetario tra oro ed argento può essere definita come "la quantità di metallo monetato in argento fino di cui è necessario disporre per ottenere un'unità di metallo monetato in oro fino sicché l'argento si rivaluta rispetto all'oro quando occorre offrirne una quantità minore,

²⁷⁷ A. DELLA ROVERE, *La crisi monetaria siciliana (1531-1802)*, a cura di C. Trasselli, Palermo, 1964, pp. XIII - XIV.